

N. 2 del Reg. Delib.

COMUNE DI GAVELLO

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA ART. 63.**

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di maggio alle ore 21:00 Solita sala delle Adunanze previo avviso scritto in data _____ notificato in tempo utile ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima Convocazione. Eseguito l'appello risultano:

	Nome e Cognome Consiglieri	Presenti	Assenti
1	GIROTTA DIEGO	X	
2	MERLIN MARCO	X	
3	LORENZETTO PIERINO	X	
4	STOPPA ERMANNA	X	
5	ZECCHIN ANDREA		X Ass. Giust.
6	RIMBANO PAOLO	X	
7	TOSARIN MONICA	X	
8	MANTOVANI GIUSEPPINA	X	
9	SPADON SERENA	X	
10	ZAGATO PATRIZIO	X	
11	CHIEREGATO SILVIA	X	
TOTALE		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MONTEMURRO Francesco. Il Sig. Girotto Diego, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Chieregato Silvia, Stoppa Ermanna, Tosarin Monica, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti quali, *l'Imposta Municipale Propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, il *Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)*, riferita ai servizi dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, e la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a completo carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Vista la delibera C.C. n. 19 del 29/08/2014 ad oggetto: *“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)”* e relativo allegato;

Valutata l'opportunità di procedere, per quanto riguarda la TARI, ad una revisione della disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

Accertato che l'art. 63 *“Agevolazioni”* del citato Regolamento, prevede:

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:

a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune. L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa, ed è aggiornato annualmente.

b) per i nuclei familiari con persone portatrici di handicap permanente e grave (ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, risultanti da certificato medico rilasciato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo), non vedenti, sordomuti, invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75%, a condizione che il relativo indicatore ISEE non sia superiore al limite massimo stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale, è prevista una riduzione sul totale della tariffa pari al 50%.

2. Si riconosce una riduzione del 100% sul totale della TARI alle associazioni di volontariato legalmente riconosciute.

3. Le agevolazioni eventualmente previste non sono cumulabili tra loro.

4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della TARI, di cui al precedente comma ai punti a), b), deve essere presentata al Comune, utilizzando gli appositi moduli, entro il termine stabilito ogni anno. Se accettata, l'utente potrà rispondere solo l'eventuale importo residuo, senza ulteriori incombenze.

5. Le agevolazioni sono concesse in corrispondenza dell'anno di presentazione della domanda.

6. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Considerato che risulta opportuno uniformare le lettere a) e b) del punto 1 nel modo seguente:

“1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale della TARI con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:

a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune: la riduzione viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa, aggiornati annualmente, con esclusione dei soggetti già beneficiari del solo sgravio TARI;

b) per i nuclei familiari con persone portatrici di handicap permanente e grave (ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, risultanti da certificato medico rilasciato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche e tale da

precludere un utile inserimento lavorativo), non vedenti, sordomuti, invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75%;

c) titolari alloggi A.T.E.R.;

La condizione per tutte le categorie è che il relativo indicatore ISEE non sia superiore al limite massimo stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale, e la riduzione sul totale della tariffa sarà pari al 50%;

Visto l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, con cui viene stabilito che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, atteso che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 13.05.2020;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra l'argomento.

Il Consigliere Mantovani Giuseppina: aggiungo il ringraziamento alla Dottoressa Secchiero ed a tutto l'ufficio per il buon lavoro svolto. Questo Regolamento è antecedente alla nuova articolazione dei servizi in bilancio. I casi sociali sono piuttosto tutelati, si tratta solo di avere una visione più equa sull'erogazione dei contributi. Vedremo poi l'applicazione pratica, se presenta qualche disfunzione la correggeremo.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. ---, astenuti n. 3 (Spadon Serena, Zagato Patrizio, Chierigato Silvia), resi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la modifica dell'art. 63 del "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale (IUC)*", che risulta così riformulato:

"1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale della TARI con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:

 - a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune: la riduzione viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa, aggiornati annualmente, con esclusione dei soggetti già beneficiari del solo sgravio TARI;*
 - b) per i nuclei familiari con persone portatrici di handicap permanente e grave (ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, risultanti da certificato medico rilasciato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo), non vedenti, sordomuti, invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75%;*
 - c) titolari alloggi A.T.E.R.;*

La condizione per tutte le categorie è che il relativo indicatore ISEE non sia superiore al limite massimo stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale, e la riduzione sul totale della tariffa sarà pari al 50%;

2. Si riconosce una riduzione del 100% sul totale della TARI alle associazioni di volontariato legalmente riconosciute.

3. Le agevolazioni eventualmente previste non sono cumulabili tra loro.

4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della TARI, di cui al precedente comma ai punti a), b) e c) deve essere presentata al Comune, utilizzando gli appositi moduli, entro il termine stabilito ogni anno. Se accettata, l'utente dovrà rispondere solo dell'importo residuo, senza ulteriori incombenze.

5. Le agevolazioni sono concesse in corrispondenza dell'anno di presentazione della domanda.

6. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;"

- 3 di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B) del D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013 e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 in data 28.02.2014;
- 4 di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020;
- 5 di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli n. 7, contrari n. ---, astenuti n. 3 (Spadon Serena, Zagato Patrizio, Chierigato Silvia), espressa dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 09/05/2020

IL RESPONSABILE SETTORE AREA TECNICA
F.to BIANCO NICOLA

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 09/05/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to FINOTTI PAOLO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to Girotto Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Montemurro Francesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno 07.07.2020 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi - art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL

F.to

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Gavello, li 07.07.2020

IL

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. **134 3° c.** del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data _____

Gavello, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTEMURRO FRANCESCO